




CITTA' DI TORINO



**DECRETO DEL SINDACO**

**Oggetto: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI TORINO**

**IL SINDACO**

**Vista** la Legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall' Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009 n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione redatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110;

**Considerato** che la suddetta Legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

**Dato atto** che il comma 7 della citata Legge stabilisce che negli Enti Locali l'organo di indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione

**Visti** i commi 7 e 8 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

*“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.*

*8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”*

**Evidenziato**, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11;

**Vista** la deliberazione n.15/2013 della CIVIT – Autorità nazionale anticorruzione in tema di organo che individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni

**Valutato** che il Segretario Generale, dr. Mauro Penasso, è in possesso dei requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge al responsabile della prevenzione della corruzione

**Visto** il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto del Comune di Torino;

**Visto** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** la vigente dotazione organica;

## D E C R E T A

- 1) di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1 comma 8 della Legge 6/11/2012 n. 190 il Segretario Generale, in atto il dott. Mauro Penasso, il responsabile della prevenzione della corruzione;
- 2) di stabilire che al Segretario Generale spetta il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la Legge n. 190/2012, avvalendosi di apposita struttura organizzativa identificata ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla quale dovrà essere assicurata una dotazione adeguata di personale in possesso di competenze e professionalità confacenti all'assolvimento delle funzioni assegnate, nell'ambito della Segreteria Generale, stante il divieto della citata Legge di affidare a soggetti terzi la redazione dello stesso;
- 3) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Torino e trasmesso alla CIVIT con modalità da definirsi;
- 4) la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco;
- 5) di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario Generale per lo svolgimento dell'incarico affidatogli.

Torino, li

IL SINDACO  
Piero Franco Rodolfo Fassino

